



R E G I O N E P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **504** del 16/04/2025 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: ALI/DEL/2025/00004

OGGETTO: Azioni di sostegno regionale al comparto zootecnico della Regione Puglia per la stipula delle polizze assicurative per la rimozione e distruzione delle carcasse degli animali morti in azienda in attuazione alla Legge Regionale n. 40/2018, modificata dalla Legge Regionale n. 13/2024, articoli 13 e 14. Prenotazione di spesa.

L'anno 2025 addì 16 del mese di Aprile, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Nessuno assente.
Presidente Michele Emiliano	
V.Presidente Raffaele Piemontese	
Assessore Fabiano Amati	
Assessore Debora Ciliento	
Assessore Alessandro Delli Noci	
Assessore Sebastiano G. Leo	
Assessore Gianfranco Lopane	
Assessore Viviana Matrangola	
Assessore Donato Pentassuglia	
Assessore Giovanni F. Stea	
Assessore Serena Triggiani	

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott. Nicola Paladino

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica – Dott. Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare il sostegno regionale al comparto zootecnico della Regione Puglia per la stipula delle polizze assicurative per la rimozione e distruzione delle carcasse degli animali morti in azienda in attuazione alla Legge regionale 40/2018 come modificata dalla L.R.13/2024 e del Regolamento (UE) 2472/2022;
2. di approvare l'Allegato A quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3. di disporre la prenotazione della spesa sul capitolo U0111130 dell'esercizio finanziario 2025 per la somma di € 100.000,00 (centomila/00 euro) a favore dei soggetti che saranno ammessi al beneficio secondo le modalità dell'emanando avviso pubblico;
4. di dare mandato al dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di porre in essere i consequenziali atti per la concessione degli aiuti;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta	Il Presidente della Giunta
--	-----------------------------------

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Azioni di sostegno regionale al comparto zootecnico della Regione Puglia per la stipula delle polizze assicurative per la rimozione e distruzione delle carcasse degli animali morti in azienda in attuazione alla Legge Regionale n. 40/2018, modificata dalla Legge Regionale n. 13/2024, articoli 13 e 14. Prenotazione di spesa.

Con Regolamento (UE) 2472 della Commissione, del 14/12/2022, (GUUE L327 del 21.12.2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 “*Ambito di applicazione*”, 2 “*Definizioni*”, 3 “*Condizioni per l'esenzione*”, 5 “*Trasparenza degli aiuti*” 6 “*Effetto incentivazione*”, 7 “*Intensità di aiuto e costi ammissibili*”, 8 “*Cumulo*”, 9 “*Pubblicazione e informazione*”, 10 “*Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria*” 11 “*Relazioni*”, 12 “*Valutazione*”, 13 “*Controllo*” e 28 “*Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione*” si stabilisce che sono possibili aiuti per il sostegno finanziario regionale alle imprese agricole per la stipula delle polizze assicurative del comparto zootecnico.

Di seguito un breve excursus normativo a sostegno della proposta di deliberazione.

Con l'art. 13 della legge regionale 28.3.2024 è stato modificato l'articolo 1 della l.r. 40/2018 (*Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamento zootecnici*).

In particolare, dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale in commento è aggiunto il comma 1 bis che così recita: “La Regione persegue inoltre la finalità di promuovere interventi di difesa delle produzioni zootecniche, contribuendo agli oneri dei premi assicurativi, nonché di far crescere e consolidare fra le aziende agricole una cultura assicurativa in grado di limitare i rischi dell'attività imprenditoriale attraverso la tutela del patrimonio e del reddito ed una puntuale valutazione di costi e benefici”.

Con l'art. 14 della citata legge regionale n.13 del 28.3.2024 sono apportate modifiche all'articolo 2 della l.r. 40/2018.

In particolare, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi, da 1 bis e 1 ter, di seguito riportati e, più oltre, è inserito il comma 4 bis:

“1 bis. Per le medesime finalità, è istituita una misura di sostegno, a integrazione di analogo aiuto nazionale, per la copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Puglia, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato.

1 ter. Le domande di aiuto per il contributo regionale sono presentate dagli organismi di difesa di cui al capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) i quali (*organismi collettivi di difesa*) provvedono all'erogazione del contributo agli imprenditori agricoli di cui al comma 3 le cui aziende sono consorziate e assicurate per il loro tramite, ed agli imprenditori agricoli di cui al comma 3 medesimo.”

4 bis. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni inerenti le materie di cui all'articolo 1, comma 2, apposita deliberazione ai fini della regolamentazione e definizione delle tipologie ammesse al sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi.

Inoltre, per le medesime finalità, è stata istituita una misura di sostegno, a integrazione di analogo aiuto nazionale per la copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Puglia, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione

comunitaria sugli aiuti di Stato.

Si precisa che il sostegno alle imprese beneficiarie viene erogato sotto forma di servizio sovvenzionato. Il beneficiario del finanziamento è l'Organismo Collettivo di Difesa, come indicato nell'Allegato A alla presente proposta di Delibera.

Si precisa ulteriormente che il D.M. n. 0078382 del 19 febbraio 2025 del MASAF ha approvato il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura per l'anno 2025, vale a dire la disciplina degli aiuti nazionali, tra i quali è compreso, al capo III, articolo 2, il sostegno sui premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici. A detto sostegno nazionale si aggiunge, quale integrazione, il sostegno regionale, nella misura indicata nell'Allegato A, proprio per soddisfare le finalità della legge regionale che con questa proposta si intende attuare.

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento è a valere sulle somme stanziare del Bilancio autonomo per un importo di Euro 100.000,00 (centomila/00 euro) per l'E.F. 2025 come di seguito indicato:

- Bilancio: Autonomo
- Esercizio Finanziario: 2025
- Spese ricorrenti
- Decreto Legislativo n. 118/2011
- Missione 16 –Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
- Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- Titolo 01 - spese correnti
- Centro di Responsabilità Amministrativa: Dipartimento 14 – Agricoltura. Sviluppo Rurale ed ambientale. Sezione 04 – Competitività delle Filiere Agroalimentari

- Registrazione della prenotazione di spesa sul bilancio regionale della somma complessiva di euro 100.000,00 con imputazione sul capitolo di spesa: U0111130 “Contributi agli imprenditori agricoli per lo smaltimento delle carcasse animali. art. 4 L.R. 40/2018
- Piano dei conti finanziario: 1.04.04.01.001
- Causale registrazione prenotazione di spesa: Contributi agli imprenditori agricoli per lo smaltimento delle carcasse animali. art. 4 L.R. 40/2018

La prenotazione di spesa del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridica che sarà perfezionata nell’anno 2025 mediante impegno di spesa da assumersi con atto dirigenziale.

Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione, come detto, alla legge regionale in oggetto, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti, a di integrazione dei sostegni nazionali sulla medesima materia, è del pari necessario procedere all’approvazione delle disposizioni applicative, di cui all’Allegato A alla presente proposta di Delibera, che sarà sottoposta alla Commissione UE, in conformità al Reg.(UE) 2472/2022, ed ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare il sostegno regionale al comparto zootecnico della Regione Puglia per la stipula delle polizze assicurative per la rimozione e distruzione delle carcasse degli animali morti in azienda in attuazione alla Legge regionale 40/2018 come modificata dalla L.R.13/2024 e del Regolamento (UE) 2472/2022;
2. di approvare l’Allegato A quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3. di disporre la prenotazione della spesa sul capitolo U0111130 dell’esercizio finanziario 2025 per la somma di € 100.000,00 (centomila/00 euro) a favore dei soggetti che saranno ammessi al beneficio secondo le modalità dell’emanando avviso pubblico;
4. di dare mandato al dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di porre in essere i consequenziali atti per la concessione degli aiuti;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. dott. Vincenzo Precipe

firma

 Vincenzo Precipe
02.04.2025 11:20:08
GMT+02:00

IL DIRIGENTE di Servizio dott.ssa Rossella Titano

firma

 Rossella Titano
02.04.2025 11:36:16
GMT+02:00

IL DIRIGENTE di Sezione dott. Luigi Trotta

firma

 Luigi Trotta
04.04.2025 13:49:44
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento Prof. Gianluca Nardone

firma



GIANLUCA
NARDONE
04.04
.2025
16:48:25
UTC

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica –
Dott. Donato Pentassuglia ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

firma



Donato
Pentassuglia
10.04.2025
14:27:43
GMT+02:00

(Parere di regolarità contabile)

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

firma



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 11/04/2025 15:16
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Allegato A alla proposta di Delibera del ALI/DEL/2025/00004

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 5 pagine

Il Dirigente della Sezione

Dott. Luigi Trotta



Luigi Trotta
04.04.2025 13:49:44 GMT+02:00

Allegato A “Approvazione disposizioni applicative dell’aiuto in esenzione ai sensi dell’art. 28 Reg. (UE) 2472/2022 e della Legge Regionale n. 40/2018, modificata dalla Legge Regionale n. 13/2024, articoli 13 e 14”.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il regolamento (UE) 2472 della Commissione, del 14/12/2022, (GUUE L327 del 21.12.2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 “Ambito di applicazione”, 2 “Definizioni”, 3 “Condizioni per l’esenzione”, 5 “Trasparenza degli aiuti” 6 “Effetto incentivazione”, 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili”, 8 “Cumulo”, 9 “Pubblicazione e informazione”, 10 “Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria” 11 “Relazioni” , 12 “Valutazione”, 13 “Controllo” e 28 “Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione”;
- La L. n. 234 del 24/12/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- Il D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. n. 234 del 24/12/2012, e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- Il D.lgs n. 102 del 29/03/2004 e ss. mm e ii, “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e ss. mm e ii.;
- Il D.M. n. 0078382 del 19 febbraio 2025 del MASAF di approvazione del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura rispettivamente per l’anno 2025;
- La Legge regionale 27 luglio 2018, n. 40 “Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)”;
- La Legge regionale 28 marzo 2024, n. 13 “Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti) e disposizioni diverse”.

2. MOTIVAZIONI DELL’AIUTO

Il presente provvedimento, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, intende promuovere interventi di difesa delle produzioni zootecniche contribuendo agli oneri dei premi assicurativi (rimozione e distruzione delle carcasse degli animali morti in azienda). Pertanto, è istituita una misura di sostegno regionale, a integrazione di analogo aiuto nazionale, per la copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Puglia, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato.



3. OBIETTIVI DELL' AIUTO

L'aiuto regionale si propone, inoltre, l'obiettivo di far crescere, fra le aziende agricole una cultura assicurativa in grado di limitare i rischi dell'attività imprenditoriale attraverso la tutela del patrimonio e del reddito ed una puntuale valutazione di costi e benefici.

Con il presente provvedimento si prevede di erogare un contributo regionale alle imprese agricole ad integrazione del contributo statale di cui al D.lgs. n. 102 del 29/03/2004 e ss. mm. E ii. nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria in materia.

4. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

Le micro, piccole e medie imprese agricole, titolari di partita IVA, ricadenti nella definizione di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 concernente le imprese, iscritte presso la Camera di Commercio al registro delle imprese, sezione speciale imprenditori agricoli e sezione coltivatori diretti che si assicurano anche per il tramite degli organismi collettivi di difesa, per la difesa del reddito delle proprie aziende.

Le imprese che ricadono nella definizione di grande impresa, di cui all'allegato I del citato Regolamento (UE) 2022/2472, non possono fruire degli aiuti oggetto del presente provvedimento.

Le domande di aiuto per il contributo regionale potranno essere presentate esclusivamente dagli organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38) le cui aziende, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, sono consorziate e assicurate per il loro tramite.

Alle imprese beneficiarie , di cui al primo capoverso di questo articolo, il sostegno viene erogato sotto forma di servizio sovvenzionato.

L'aiuto pertanto non comporta pagamenti alle imprese agricole ma sostiene, attraverso l'attività dell'Organismo Collettivo di difesa, destinatario diretto del finanziamento, il servizio di smaltimento carcasce.

5. TIPOLOGIA DEGLI AIUTI CONCEDIBILI

Contributo regionale a copertura assicurativa dei rischi agricoli, ad integrazione del contributo dello Stato nel rispetto dei criteri previsti nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura di livello nazionale.

6. GARANZIE E RISCHI ASSICURABILI OGGETTO DI AIUTO

Rimozione e distruzione (Smaltimento) delle carcasce: l'assicurazione interviene nell'abbattimento dei costi di smaltimento.

7. MODALITA' APPLICATIVE

L'intervento si applica per la copertura di eventi riconducibili ai rischi agricoli richiamati per tipologia al precedente punto 6) e per i quali siano state stipulate polizze agevolate con contributi pubblici. Possono aderire all'aiuto le imprese agricole così come definite dall'allegato I al regolamento (UE) 2472/2022, che, oltre alle qualità di cui all'art. 4, :

- sono in regola con l'anagrafe zootecnica ed hanno dichiarato il numero dei capi presenti in allevamento;
- sono in regola con tutte le norme igienico sanitarie per la salvaguardia dell'allevamento;
- si impegnano a versare la quota contributiva se associate ad un organismo collettivo di difesa, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci.



8. ENTITA' DEGLI AIUTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal Piano di Gestione dei Rischi nazionale.

Per ogni beneficiario il contributo non potrà superare il 70% dei costi effettivi del premio assicurativo pagato a copertura dei costi per lo smaltimento carcase degli animali morti in azienda, dedotti altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili.

Nel termine "smaltimento delle carcase" sono comprese, in ottemperanza all'art. 28 del regolamento (UE) 2022/2472 le operazioni di rimozione dei capi morti distruzione di tali capi con intensità di contributo fino al 70 % dei costi sostenuti.

L'operatività della presente misura si applica all'attività assicurativa svolta secondo la procedura da indicare con successivo atto, con risorse finanziarie a valere sul bilancio regionale.

9. CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. Gli aiuti non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie assicurative, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato Membro.

Relativamente al precedente paragrafo 8 il regime è subordinato all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti.

L'intensità lorda dell'aiuto **non deve superare il 70%** dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura dei costi di smaltimento delle carcase. Nel termine smaltimento sono comprese, in ottemperanza all'art. 28 del regolamento (UE) 2022/2472, le operazioni di rimozione e distruzione dei capi morti con intensità di aiuto fino al **70%** dei costi sostenuti.

L'importo pagato dalla Regione—per il tramite degli Organismi Collettivi di Difesa deve essere usato solo per la compensazione dei premi assicurativi pagati dalle imprese agricole e deve risultare dalle scritture contabili.

Gli aiuti inoltre saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2022/2472 e in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione"
 - paragrafo 1, che dispone che il regolamento si applichi alle seguenti categorie di aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18 e 23 e gli articoli da 25 a 31, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
 - paragrafo 6, che dispone che il regolamento non si applichi agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.



- dell'art. 2 "Definizioni" nel quale si intende per:
 - "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese" le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento;
 - "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
 - "capi morti": animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;
- dell'art.3 "Condizioni per l'esenzione", che dispone che gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;
- dell'art. 8 "Cumulo", che prevede che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al Regolamento (UE) n. 2022/2472; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che dispone che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento UE n. 2472/2022 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Puglia;
- dell'art. 11 "Relazioni", che impone l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di stato alla Commissione Europea;
- all'art. 13 "Controllo", che dispone che gli Stati membri debbano conservare registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli



ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento;

- dell'art. 28 "Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione", il quale dispone:
 - ✓ al paragrafo 1, che gli aiuti per gli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e che sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso;
 - ✓ al paragrafo 2, che gli aiuti non devono: a) ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi; b) essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo; c) essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro;
 - ✓ al paragrafo 3, che gli aiuti possono finanziare i costi dei premi assicurativi versati a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti;
 - ✓ al paragrafo 8, che l'intensità massima di aiuto è limitata al 70 % dei costi del premio assicurativo.

Inoltre, ai sensi dell'art 1. Par. 4 e par. 5 del regolamento (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

10. PROCEDURE

Le procedure inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché alle modalità di rendicontazione verranno definite dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con proprio atto. Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda, delle modalità tecniche attuative del presente provvedimento.

11. ZONAZIONE

Tutto il territorio regionale.

12. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il monitoraggio dell'applicazione della presente misura verrà effettuato attraverso la rilevazione dei seguenti dati tecnico-economici:

- n. di imprenditori agricoli che usufruiscono del contributo regionale;
- importo globale dei costi ammissibili.

I dati relativi alle imprese agricole che hanno usufruito del contributo regionale dovranno essere conferiti nel sistema informatico SIAN aiuti di stato ai fini della rendicontazione all'Unione Europea di cui all'art. 11 "Relazioni" del regolamento (UE) 2022/2472.

13. DURATA DEL REGIME DI AIUTO E DOTAZIONE FINANZIARIA

La presente disposizione si applica a far tempo dalla data di comunicazione in esenzione da notifica fino al 31/12/2025.

La dotazione finanziaria stimata per l'anno 2025 è pari a 100.000 euro.



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
ALI	DEL	2025	4	10.04.2025

AZIONI DI SOSTEGNO REGIONALE AL COMPARTO ZOOTECNICO DELLA REGIONE PUGLIA PER LA STIPULA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RIMOZIONE E DISTRUZIONE DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI MORTI IN AZIENDA IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 40/2018, MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 13/2024, ARTICOLI 13 E 14. PRENOTAZIONE DI SPESA.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 11/04/2025 15:16
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

